

Corso di formazione specifica per il personale dipendente ed equiparato addetto ai laboratori biochimici – Rischi specifici connessi alla mansione e misure di prevenzione e protezione

L'organizzazione della Sicurezza della «Sapienza»



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Arch. Simonetta Petrone
Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione

15 Giugno 2016

SOMMARIO

- **Principali riferimenti normativi**
- **Organizzazione della sicurezza nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**
- **I destinatari degli obblighi di sicurezza: Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RADRL, Lavoratori**
- **Funzioni e strutture tecniche di supporto**
- **Funzioni di consultazione e rappresentanza**

Principali riferimenti normativi

D. Lgs. 81/08 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*

D. M. 363/98 *“Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitari al fine delle norma contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m. e i.”*

La Legge 12/07/2012 n. 101 ha modificato l’art. 3 c. 3 del D. Lgs. 81/08 riconfermando la validità del DM. 363/98 fino a quando non verrà emanato un nuovo provvedimento di individuazione delle particolari esigenze dell’Università ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 81/08.

Organizzazione della sicurezza nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

- L'Organizzazione della sicurezza dell'Università degli Studi di Roma la Sapienza è stabilita mediante apposito **Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, massimo organo di vertice dell'Ateneo, e adottato dal Rettore con Decreto n. 1457/2015 del 19.05.2015.**
- Il Regolamento, che discende sia dal D. Lgs 81/08 che dal DM 363/98, individua, **oltre al Rettore, diversi datori di lavoro ai fini della sicurezza** nonché dirigenti e preposti secondo una precisa **CATENA DI COMANDO DELLA SICUREZZA**

La Catena di comando ai fini della sicurezza

Datori di lavoro	Dirigenti	Preposti
<ul style="list-style-type: none">• Rettore• Direttore Generale• Presidi di Facoltà• Dir. di Dipartimento• Dir. della Scuola SSA• Preside della SIA• Dir. del Polo museale• Dir. del Sistema bibliotecario• Dir. dei Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio.	<ul style="list-style-type: none">• RADRL (titolari di progetti di ricerca)• Coordinatori di Sezione dei Dipartimenti• Direttori di biblioteche e musei• RAD• Direttori delle Aree dell'Amministrazione centrale	<ul style="list-style-type: none">• RADRL (non titolari di progetti di ricerca)• Responsabili tecnici di laboratorio• Responsabili degli uffici e dei settori delle Aree dell'Amministrazione centrale
<p>I dirigenti possono essere delegati all'attuazione di specifici obblighi ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08</p>		

Destinatari degli obblighi di sicurezza

II RETTORE (art. 3 del D.M. 363/98)

FUNZIONI

Datore di lavoro per i lavoratori che operano nell'ambito di strutture **non qualificate come «unità produttive»**

Alta vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza attraverso il **Modello di organizzazione e di gestione**, anche tramite esperto formalmente delegato


Coordinamento, anche tramite proprio delegato, dell'attività di **USPP, CMO, LCS e UEQ**

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

- **Presenta** periodicamente al **CdA** il piano di realizzazione degli adeguamenti elaborato a seguito della valutazione dei rischi
- **Nomina il Responsabile dell'Ufficio speciale prevenzione e protezione di concerto con i Datori di lavoro**
- **Nomina il Medico competente coordinatore e i Medici competenti**
- **Svolge le attività di consultazione degli RLS in nome e per conto di tutti i datori di lavoro**

Destinatari degli obblighi di sicurezza

I DATATORI DI LAVORO (art. 2 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/08)



Destinatari degli obblighi di sicurezza

I DIRIGENTI (art. 2 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/08)

Sono persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, **attuano le direttive** del datore di lavoro **organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**. I dirigenti hanno gli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08.

Per l'Università, sono dirigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, **i Responsabili Amministrativi Delegati (RAD), i responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio titolari di progetti di ricerca, i coordinatori di sezione dei Dipartimenti, i direttori delle biblioteche e dei musei.**

Destinatari degli obblighi di sicurezza

I PREPOSTI (art. 2 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08)

I preposti sono figure aventi posizione **sovraordinata gerarchicamente** ai lavoratori, aventi gli obblighi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/08.

Per l'Università sono **preposti**:

- ❖ Per l'Amministrazione centrale, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, **i responsabili degli uffici e dei settori afferenti alle aree organizzative della medesima.**
- ❖ Per le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio, nell'ambito dei laboratori, **i responsabili tecnici di laboratorio e i docenti e i ricercatori che coordinano gruppi di ricerca o di didattica in laboratorio quando non sono responsabili dei progetti di ricerca e non siano qualificabili come dirigenti.**

Destinatari degli obblighi di sicurezza

I PREPOSTI (art. 2 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08) *segue*

- ❖ **Per le Biblioteche e i Musei**, i Direttori, quando non siano qualificabili come dirigenti.

Il compito principale del preposto è quello **di vigilare** sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza e di **segnalare il mancato rispetto** di tali norme ai propri superiori nonché il **malfunzionamento o le deficienze** di mezzi e attrezzature **e le situazioni di pericolo** di cui viene a conoscenza.

Destinatari degli obblighi di sicurezza

I RESPONSABILI DELL'ATTIVITA' DI DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO (art. 2 comma 5 del D. M. 363/98)

Sono i soggetti che, individualmente o come coordinatori di un gruppo, svolgono attività di didattica e di ricerca in laboratorio.

Il D.Lgs. 363/98 attribuisce loro **una responsabilità concorrente col datore di lavoro** relativa alla valutazione dei rischi, per quanto attiene alle attività connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca.

I RADRL collaborano con l'USPP, con il MC e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della valutazione dei rischi e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Destinatari degli obblighi di sicurezza

I LAVORATORI (art. 2 comma 4 del D.M. 363/98)

Sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 363/98, **il personale docente, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Università.**

È considerato lavoratore, altresì, il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata.

Sono inoltre considerati lavoratori gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti quando, nell'ambito dell'attività dell'Università, **frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischio.**

Laboratori

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono **attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici**. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

I laboratori si distinguono **in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio**, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

Destinatari degli obblighi di sicurezza

Organigramma della Sicurezza del Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia «V. Erspamer»

Destinatari degli obblighi di sicurezza

Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti (art. 18 del D. Lgs. 81/08)

- ❖ **designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione** dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, **di salvataggio, di primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza; nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ❖ **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;**
- ❖ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ❖ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

Destinatari degli obblighi di sicurezza

- ❖ **inviare i lavoratori alla visita medica** entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- ❖ nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, **comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro**;
- ❖ **adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ❖ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ❖ **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.**
- ❖ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Destinatari degli obblighi di sicurezza

- ❖ **consentire ai lavoratori di verificare**, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ❖ **consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia **del documento di cui all'articolo 17**, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- ❖ **elaborare il documento di cui all'articolo 26**, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti.
- ❖ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

Destinatari degli obblighi di sicurezza

- ❖ **comunicare** in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, **i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro** che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- ❖ consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- ❖ **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro**, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

Destinatari degli obblighi di sicurezza

- ❖ nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro¹⁰;
- ❖ **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ❖ comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- ❖ **vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**

Destinatari degli obblighi di sicurezza

- ❖ L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

Il datore di lavoro **fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente** informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Destinatari degli obblighi di sicurezza

Obblighi e attribuzioni del Responsabile dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL) (artt. 5 e 6 del D.M. 363/98).

- 1. Identificare tutti i soggetti esposti a rischio:**
 - all'inizio di ogni anno accademico,
 - prima di iniziare nuove attività
 - in occasione di cambiamenti rilevanti nell'organizzazione della didattica e della ricerca.
- 2. Attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico.**
- 3. Attivarsi, in occasioni di rilevanti modifiche ai fini della salute e sicurezza, affinché venga aggiornato il DVR.**
- 4. Adottare le misure di prevenzione e protezione e vigilare sulla loro corretta attuazione.**
- 5. Frequentare corsi di formazione e aggiornamento.**

Destinatari degli obblighi di sicurezza

6. **Provvedere**, direttamente o avvalendosi di un qualificato collaboratore, **alla formazione e informazione dei soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione**.
7. **Sorvegliare e verificare** che i propri collaboratori **attuino le misure di prevenzione e protezione previste**, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Destinatari degli obblighi di sicurezza

Obblighi dei Preposti (art. 19 del D. Lgs. 81/08)

1. i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Destinatari degli obblighi di sicurezza

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente** sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Destinatari degli obblighi di sicurezza

Obblighi dei Lavoratori (art. 20 del D. Lgs. 81/08)

1. Ogni lavoratore **deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) **contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
 - b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
 - c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;**
 - d) **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**

Destinatari degli obblighi di sicurezza

- e) **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d), nonché **qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**
- g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**
- i) **sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente.**

Strutture e funzioni tecniche di supporto

UFFICIO SPECIALE PREVENZIONE E PROTEZIONE

Presso “La Sapienza” è istituito, con D.R. n. 2641 del 16/12/98, l’Ufficio Speciale di Prevenzione e Protezione, unico per l’intero Ateneo.

Fanno parte dell’Ufficio:

- il Responsabile, designato dal Rettore con DR n.1742 del 06/06/2011: Arch. Simonetta Petrone
- N. 7 addetti: Ing. Leandro Casini, Geom. Antonino Chialastri, Ing. Federica Ciotti, Arch. Monica Mei, Ing. Lucilla Monteleone, Ing. Emiliano Rapiti, arch. Gennaro Tarallo
- N. 1 unità di personale di segreteria.

L’Ufficio si avvale, inoltre, della consulenza specialistica di un esperto amianto, di un esperto in rischi fisici (rumore, vibrazioni, CEM, ATEX), di un esperto in rischio biologico (c/o il CMO), di un esperto in rischi ROA e di un esperto rischi macchine e attrezzature.

Strutture e funzioni tecniche di supporto

Compiti dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione (USPP) (art. 33 del D. Lgs. 81/08)

1. L'USPP provvede:

- a) **all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro**, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) **ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;**
- c) **ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;**
- d) **a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;**
- e) **a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) **a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.**

Strutture e funzioni tecniche di supporto

L'ufficio effettua, inoltre, le seguenti attività:

- **Sopralluoghi nei luoghi di lavoro**, mediante l'ausilio di check list appositamente predisposte, volti a individuare i fattori di rischio relativi sia alle strutture fisiche dei luoghi di lavoro che alle attività lavorative in essi svolte e a indicare le misure di prevenzione e protezione più idonee per eliminarli o ridurli al minimo;
- **Campionamenti strumentali**, ove necessario, e in particolare:
 - Misure di illuminamento e microclima
 - Misure di campi elettromagnetici
 - Misure dei livelli di rumore e di vibrazione
- **Elaborazione dei Piani di emergenza ed evacuazione degli immobili e delle planimetrie delle vie di fuga**

Strutture e funzioni tecniche di supporto

CENTRO DI MEDICINA OCCUPAZIONALE

Il Centro di medicina occupazionale, istituito con Decreto Rettorale n. 01638 del 16.10.2000, è un centro ambulatoriale, sito all'interno della Città universitaria, dedicato alla prevenzione e alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ateneo e del personale ad essi equiparato.

MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

Il Centro è diretto da un Medico Competente Coordinatore sotto la responsabilità del Delegato per la sicurezza.

Il Medico Competente coordinatore è la Dott.ssa Sabina Sernia

Strutture e funzioni tecniche di supporto

MEDICI COMPETENTI INCARICATI

Nell'ambito del Centro di Medicina occupazionale operano 10 Medici competenti e 6 Medici specialisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, incaricati dal Rettore con apposito decreto. A ciascuno è assegnata, un'area di competenza sotto il coordinamento del Medico competente coordinatore.

Essi effettuano la sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica, ai sensi di legge sulla base di un protocollo di sorveglianza sanitaria elaborato a seguito della valutazione dei rischi e visitano gli ambienti di lavoro di propria competenza almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabiliscono in base alla valutazione dei rischi.

Strutture e funzioni tecniche di supporto

LABORATORIO CHIMICO PER LA SICUREZZA

A supporto dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione è stato istituito il Laboratorio chimico per la sicurezza cui è demandato il compito di effettuare la valutazione specifica dell'esposizione dei lavoratori agli agenti di tipo chimico e cancerogeno.

La struttura, inoltre, si occupa delle attività di controllo e monitoraggio dell'esposizione ad agenti chimici potenzialmente dannosi per la salute di docenti, studenti e lavoratori professionalmente esposti, nonché della valutazione dei dati ottenuti.

Strutture e funzioni tecniche di supporto

LABORATORIO FIBRE, POLVERI, E PARTICOLATO INORGANICO

Il Laboratorio, istituito con DR n.01122 del 04/10/2001, si occupa dell'analisi di tutte le campionature di polveri, fibre e particolato realizzate all'interno degli edifici dell'Ateneo, ai fini della valutazione dei rischi oltre ad effettuare attività di consulenza ed analisi per strutture esterne sia pubbliche che private.

Strutture e funzioni tecniche di supporto

ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE

L'Esperto qualificato di cui agli artt. 61 e 77 del D.Lgs. 230/95, è unico per l'intero Ateneo ed è stato nominato dal Rettore.

Ai fini della stesura del DVR, effettua la valutazione specialistica dell'esposizione a radiazioni ionizzanti di origine sia naturale (radon) che artificiale (apparati radiogeni, sorgenti in forma sigillata e non). Effettua, inoltre, la sorveglianza fisica ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 230/95 e D.L. 241/2000).

L'esperto qualificato è il dott. Luigi Frittelli.

Funzioni di consultazione e rappresentanza

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Gli R.L.S. sono persone *elette o designate per rappresentare i lavoratori per gli aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.*

Nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo), purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle Università, così come individuate dal D.M. 363/98.

Funzioni di consultazione e rappresentanza

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Gli RLS in Ateneo sono eletti in ragione di:

n. 10 unità tra il personale tecnico amministrativo

n. 2 unità tra il personale docente

n. 2 unità tra gli studenti

Funzioni di consultazione e rappresentanza

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - Attribuzioni

- ❖ **Accedono ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;**
- ❖ **Sono consultati preventivamente** in merito alla valutazione dei rischi;
- ❖ **Sono consultati sulla designazione degli addetti al S.P.P.;**
- ❖ **Sono consultati in merito all'organizzazione della formazione;**
- ❖ **Ricevono le informazioni** provenienti dalla valutazione dei rischi;
- ❖ **Ricevono una formazione adeguata;**
- ❖ **Formulano osservazioni e proposte** sull'attività di prevenzione;
- ❖ **Possono ricorrere alle autorità competenti** per segnalare inadempienze.

Informazioni pratiche

Sul sito di Ateneo alla pagina

<http://www.uniroma1.it/uspp>

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- ❖ **Nominativi del Responsabile e degli Addetti all'Uspp e recapiti**
- ❖ **Nominativi degli esperti qualificati a supporto delle attività dell'USPP**
- ❖ **Tabella di riepilogo assegnazione degli Addetti all'USPP e Referenti locali per la sicurezza per ogni struttura organizzativa/edificio.**
- ❖ **Cartellonistica e modulistica**
- ❖ **Corsi di formazione**
- ❖ **Gestione delle emergenze**
- ❖ **Materiale informativo**
- ❖ **Normativa di riferimento**
- ❖ **Schede di valutazione dei rischi**

[Link](#)

Grazie per l'attenzione!